



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2123

Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della
loro attività

Indice

[illegible]

1. DDL S. 2123 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2123
XVIII Legislatura

Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

Iter

5 maggio 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2123

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Elena Testor](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Paolo Tosato](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Valeria Alessandrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Arrigoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Massimo Candura](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maria Cristina Cantu'](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Carlo Doria](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberta Ferrero](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Sonia Fregolent](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Enrico Montani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simona Pergreffi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Daisy Pirovano](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Pietro Pisani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Mario Pittoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Alessandra Riccardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Erica Rivolta](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Manuel Vescovi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cristiano Zuliani](#) ([L-SP-PSd'Az](#))
[Francesco Maria Giro](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 23 aprile 2021)
[Massimo Vittorio Berutti](#) ([Misto, IDEA e CAMBIAMO](#)) (aggiunge firma in data 23 aprile 2021)
[Meinhard Durnwalder](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)) (aggiunge firma in data 4 maggio 2021)
[Stefano Corti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 20 maggio 2021)
[Maria Saponara](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 3 agosto 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **8 marzo 2021**; annunciato nella seduta n. 304 del 9 marzo 2021.

Classificazione TESEO

MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI , ASSOCIAZIONI , AGEVOLAZIONI FISCALI

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [6^a \(Finanze e tesoro\)](#) e [7^a \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) **in sede redigente** il 5 maggio 2021. Annuncio nella seduta n. 323 del 5 maggio 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2123

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2123

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TESTOR**, **TOSATO**, **ALESSANDRINI**, **ARRIGONI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **DORIA**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **IWOBI**, **MONTANI**, **PERGREFFI**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **RICCARDI**, **RIVOLTA**, **VESCOVI**, **ZULIANI**, **GIRO** e **BERUTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 2021

Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto a definire le associazioni musicali, intendendo come tali gli enti collettivi, a carattere culturale, costituiti in forma associativa, senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale, nonché la valorizzazione e la promozione della musica in tutte le sue forme.

La proposta comprende agevolazioni fiscali per le associazioni musicali non iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento.

Le associazioni musicali amatoriali quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali, gruppi *folk* e via dicendo svolgono una funzione di educazione alla musica, di spettacolo, di arricchimento culturale e di vitalità sociale nel territorio in cui operano, oltre a rappresentare un elemento di forte valorizzazione delle realtà territoriali. Basti pensare che, per esempio, non vi è evento importante, celebrazione, anniversario civile o religioso, nella vita di ogni città o paese in Italia, che non sia « ufficializzato » dalla banda musicale e, quando questa non è presente, l'evento non assume la stessa solennità e importanza e non genera lo stesso gradimento.

In particolare, guardando le associazioni quali le bande musicali, si stima una presenza di circa 5.000 gruppi distribuiti su tutto il territorio nazionale e si considera che in media un organico strumentale è formato da circa 30 elementi arrivando a circa 150.000 strumentisti. Se a tali gruppi si aggiungono in media 20 allievi, si contano circa 100.000 allievi. Si parla quindi di 250.000 strumentisti amatoriali, ai quali si aggiungono collaboratori, simpatizzanti, famiglie e amici. La formazione curata dalle associazioni inizia dalle fasce scolari tramite la propedeutica musicale, con propri corsi interni, ma anche tramite l'intervento di propri esperti di propedeutica all'interno della scuola primaria con appositi progetti spesso autofinanziati dalle stesse associazioni. Segue la formazione strumentale e musicale con corsi interni alle associazioni bandistiche, rivolti a tutte le fasce d'età dagli 8 agli 80 anni, e ciò per avere sempre un ricambio generazionale all'interno del gruppo. Anche la formazione degli insegnanti e dei direttori è a carico delle bande; essa infatti non è vista come una spesa ma come un investimento per il futuro.

La natura stessa della banda musicale permette l'interazione tra generazioni, favorendo l'interscambio di esperienze e rapporti umani tra giovani, adulti e anziani, senza distinzioni di genere. La musica, inoltre, favorisce tutta una serie di stimoli: studi e ricerche svolte anche a livello mondiale, infatti, dimostrano i suoi benefici su portatori di disturbi specifici e per questo è sempre più diffuso l'utilizzo della musicoterapia per favorire progressi fisici, psichici e motori, in particolare di soggetti « a rischio » e di persone affette da depressione.

Senza dubbio la musica resta un linguaggio universale fondamentale e utile anche per l'integrazione di giovani stranieri e di conseguenza delle loro famiglie. Inoltre, la costante opera delle associazioni bandistiche favorisce la conoscenza del « linguaggio musicale », dei vari stili e della crescita culturale del singolo componente, formando, di fatto, un potenziale pubblico consapevole, istruito e non passivo. Essa contribuisce anche alla divulgazione culturale presso la cittadinanza in modo gratuito, offrendo il frutto del proprio lavoro sotto forma di concerto, in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Nei piccoli centri la banda diventa un « presidio culturale territoriale »: essa solennizza tutti gli appuntamenti importanti della vita di una comunità. Si calcola che ogni gruppo svolge almeno otto o nove interventi all'anno, quindi si giunge ad una cifra variabile da 40.000 a 45.000 manifestazioni, da sommare a circa 20.000 concerti. I numeri, quindi, dicono che per la collettività si svolgono dalle 60.000 alle 65.000 manifestazioni all'anno.

Lo stesso ragionamento vale, quindi, anche per cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali e gruppi *folk*.

Purtroppo, la sopravvivenza di questi gruppi in Italia, inquadrati come « associazioni legalmente costituite non riconosciute », è a rischio. Infatti i soci allievi di queste realtà, a differenza di quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, non possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che versano per i corsi di formazione e i sostenitori non possono dedurre dal reddito le erogazioni liberali nei loro confronti, a differenza quindi di altre realtà.

Dette associazioni hanno mediamente volumi d'affari di pochissime decine di migliaia di euro e si costituiscono per volontà di appassionati e per un loro desiderio edonistico.

In molti casi le rappresentazioni esterne sono minimali rispetto ai momenti in cui ci si ritrova per il semplice piacere di suonare o cantare insieme.

Ne deriva che nell'attività di tali associazioni « prevale » una finalità mutualistica rispetto a quella solidaristica.

Dalla riforma del Terzo settore, contenuta nel codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, ci si aspettava una semplificazione rispetto alla quantità di norme esistenti e, per logica, che si potessero accomunare le associazioni musicali amatoriali a realtà già esistenti quali le associazioni sportive dilettantistiche. Così non è stato. Le associazioni bandistiche dovranno decidere se iscriversi al registro degli enti del Terzo settore e diventare APS (associazioni di promozione sociale) con l'attivazione di una serie di incombenze, sicuramente troppe per chi svolge tale attività non come professione ma nel tempo libero e senza disporre delle risorse economiche necessarie a pagare dei professionisti che la svolgano in sua vece. Inoltre, esse perderebbero il regime agevolato *ex* legge n. 398 del 1991, diritto che però viene mantenuto per le associazioni sportive dilettantistiche. Non potrebbero più utilizzare l'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per l'attività formativa (propedeutica musicale, scuola per banda, eccetera) e quindi i costi di gestione aumenterebbero almeno del 50 per cento.

Il codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non consente alle bande musicali attive in Italia, anche a quelle riconosciute dal Ministero della cultura, di accedere ai fondi del FUS (Fondo unico per lo spettacolo), nonostante il codice dello spettacolo approvato a novembre 2017 (legge n. 175 del 2017) specifichi, all'articolo 1, comma 3, che « La Repubblica riconosce altresì: *a*) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale », creando un punto di contrasto con il citato decreto legislativo.

Pertanto è opportuno che, senza alterare l'equilibrio né gli obiettivi della riforma del Terzo settore e senza implicare alcun aumento di spese da parte dello Stato, si consenta alle associazioni musicali amatoriali di continuare a beneficiare della legge n. 398 del 1991 e dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, essendo queste realtà di prima formazione nella filiera della musica (ottemperando così all'obiettivo di un ricambio generazionale degli artisti) e operando su tutto il territorio nazionale e internazionale (tramite gemellaggi).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Associazioni musicali amatoriali)

1. Le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con le finalità di diffondere la cultura musicale e di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra le associazioni musicali amatoriali sono ricomprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: bande musicali, cori, associazioni e orchestre mandolinistiche, orchestre sinfoniche e gruppi *folk*.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che continua ad applicarsi alle associazioni costituite ai sensi del medesimo codice, alle associazioni musicali amatoriali di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 2.

Art. 2.

(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le associazioni musicali amatoriali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-undecies*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi medesimi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso enti riconosciuti da una pubblica amministrazione o presso associazioni musicali amatoriali »;

b) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: « compensi erogati ai direttori artistici » sono inserite le seguenti: « , ai formatori »;

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: « sportive dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: « per le associazioni musicali amatoriali, »;

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « né alle associazioni musicali amatoriali ».

2. Alle associazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 61 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2123
XVIII Legislatura

Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 254 \(pom.\)](#)

5 agosto 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 254 (pom.) del 05/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
GIOVEDÌ 5 AGOSTO 2021
254^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'audizione del ministro Bianchi sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico, che era stata programmata per martedì 3 agosto, sarà riprogrammata alla ripresa dei lavori. Dà quindi conto della programmazione dei lavori della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Quanto al ciclo di audizioni informali da svolgere in merito all'affare assegnato sugli allestimenti museali, di cui si chiede il deferimento, il [PRESIDENTE](#) propone un elenco delle audizioni da svolgere che tiene conto delle richieste avanzate; propone inoltre un'integrazione al programma di audizioni informali in merito ai disegni di legge n. [2307](#) e connessi. Infine, propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione la discussione in sede redigente dei disegni di legge n. [2151](#) recante "Riconoscimento dei teatri storici delle Marche" e n. [2333](#) recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda su tutte le proposte formulate dal Presidente.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) interviene per sollecitare la ripresa dell'esame del disegno di legge n. [2020](#), recante "Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici".

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) riterrebbe utile programmare l'audizione del ministro Bianchi alla fine del mese di agosto.

Si unisce la senatrice [RUSSO](#) (M5S), che invita a valutare la possibilità di svolgere tale audizione nella giornata di domani.

La senatrice [CORRADO](#) (*Misto-I'A.c'è-LPC*) chiede che alla ripresa dei lavori siano programmate con regolarità le risposte alle interrogazioni assegnate alla Commissione.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*), infine, sollecita l'avvio della discussione del disegno di legge n. [2123](#) recante "Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività", assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 6ª e 7ª, invitando i componenti della Commissione a sottoscriverlo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che prenderà i necessari contatti con il Ministro dell'istruzione per programmare la sua audizione e con il presidente della 6ª Commissione in merito alla discussione del disegno di legge n. 2123. Assicura infine che l'esame del disegno di legge n. 2020 proseguirà nelle sedute che saranno convocate nel mese di settembre, nel corso delle quali saranno altresì programmate le risposte alle interrogazioni assegnate alla Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

